



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 108 del 19/03/2019 – 09/05/2019</b> <b>Udienza pubblica del 19/03/2019</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali - Assegno vitalizio – Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 11 luglio 2014, n. 4, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento con ordinanza del 7 febbraio 2017.</p> <p>Gli artt. 1, comma 4, e 4, comma 4, dettano regole relative alle specifiche posizioni di Consiglieri regionali "che non hanno ancora maturato il requisito dell'età, oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio", nel giudizio a quo è però in discussione unicamente la posizione di un ex consigliere regionale che già aveva maturato i requisiti previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.</p> <p>Anche le disposizioni contenute ai commi 5 e 6 dell'art. 3 risultano riferite ai soli consiglieri che non hanno maturato i requisiti per la corresponsione del vitalizio. Anch'esse, quindi, non sono applicabili nel giudizio a quo, conseguendone ugualmente l'inammissibilità della questione in quanto a queste relativa.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 11 luglio 2014, n. 4, [Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ) e provvedimenti conseguenti].</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> art. 3 della Costituzione.</p>
<b>Massima 2:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali - Assegno vitalizio - Criteri e modalità per la quantificazione della quota "attualizzata" -</p>



Norma auto-qualificata di interpretazione autentica – Non fondatezza.

**Testo**

E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 11 luglio 2014, n. 4, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento con ordinanza del 7 febbraio 2017.

L'art. 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4 del 2014, anziché interpretare il citato art. 10, introduce nuovi criteri per l'attualizzazione. Non vi è dubbio che, nella legge più recente, l'individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione del «valore attuale medio» non è più rimessa alla discrezionalità dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali criteri e modalità vengono direttamente previsti dall'art. 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, e, soprattutto, si tratta di criteri diversi da quelli precedenti, infatti all'ufficio di presidenza è soltanto imposto di provvedere, in base ad essi, alla «nuova quantificazione».

Chiarito il carattere innovativo della legge regionale n. 4 del 2014, la natura retroattiva dell'intervento è altresì confermata dalla previsione della nullità di tutti gli atti che contengono pregresse quantificazioni del «valore attuale» (art. 1, comma 2,) e dalla circostanza che gli artt. 3 e 4 impongono la restituzione delle somme che rappresentano il maggior valore percepito rispetto al calcolo effettuato sulla base del «valore attuale medio».

Due distinte esigenze risultano alla base dell'intervento retroattivo del legislatore regionale. Da una parte, quella di ricondurre a criteri di «equità e ragionevolezza» gli assai favorevoli meccanismi di calcolo dell'attualizzazione degli assegni vitalizi, dall'altra, quella di provvedere al «contenimento della spesa pubblica».

Non si è in presenza di un assetto regolatorio adeguatamente consolidato, sia perché esso non si è protratto per un periodo sufficientemente lungo, sia perché la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 21 settembre 2012, n. 6 è stata approvata in un contesto complessivo non idoneo a far sorgere nei destinatari una ragionevole fiducia nel suo mantenimento.

In conclusione, pur considerando la ragionevolezza della normazione retroattiva, resta comunque fermo che si è al cospetto di un intervento legislativo eccezionale, la cui peculiarità, peraltro, deve essere valutata anche alla luce dell'oggetto stesso su cui incide, ossia un istituto di favore a sua volta fuori dall'ordinario.

**NOTE:**

**Atti oggetto del giudizio**

artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 11 luglio 2014, n. 4 [Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) e provvedimenti conseguenti].

**Parametri costituzionali**

art. 3 della Costituzione.

**Altri parametri e norme interposte**

delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 324 del 9 aprile 2013 (Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6);



Avvocato Resp.: Marina Valli  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

tel 091.7074 874 - e.mail : [marina.valli@ull.regione.sicilia.it](mailto:marina.valli@ull.regione.sicilia.it)

U.R.P. Tel 091 7074805/828 - fax 091.7074827 - e.mail: [urp@regione.sicilia.it](mailto:urp@regione.sicilia.it)

	delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 334 del 27 maggio 2013 (Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario).
--	--

**Redattore: Alessandra Ferrante**  
**Visto: Avv. Marina Valli**

